

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo principale, vertente:

— sulla responsabilità dell'Unione europea per decisioni illegittime adottate dalla Commissione europea, consistenti:

- a) nell'errata interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 386, pag. 1);
- b) nella violazione dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32);
- c) nella violazione di vari principi generali del diritto (principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, dovere di diligenza, diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva relativamente al diritto di proprietà), nel momento in cui ha deciso di non rivelare o di non permettere che fosse rivelata la collocazione, nell'ambito del sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni, delle quote di emissioni sottratte.

Ricorso proposto il 19 luglio 2012 — Spagna/Commissione

(Causa T-319/12)

(2012/C 287/60)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2012) 3025 def. della Commissione europea, dell'8 maggio 2012, relativa all'aiuto di Stato SA. 22668 (C 8/2008 — ex NN 4/2008), concesso dalla Spagna alla «Ciudad de la Luz SA»,
- condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Erronea applicazione del criterio dell'investitore privato, poiché la Commissione ha effettuato la sua analisi eccedendo i limiti del proprio potere discrezionale.
- 2) Errore nel valutare l'aiuto di Stato, non avendo tenuto conto delle attività nella zona terziaria del complesso.
- 3) Difetto di motivazione della decisione impugnata, poiché esige il recupero degli aiuti concessi ai produttori cinematografici e poiché la sua analisi non fa in alcun modo menzione di tali presunti aiuti.
- 4) In subordine, errore nell'analisi della compatibilità dell'investimento con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, poiché non analizza se l'aiuto rimanente rispetta il principio dell'investitore privato.
- 5) In subordine, difetto di motivazione e errore nell'analisi della compatibilità degli aiuti alla luce della normativa applicabile agli aiuti al settore audiovisivo, poiché non analizza per quale motivo il presunto aiuto non era destinato alla promozione della cultura.

—————

Ricorso proposto il 20 luglio 2012 — Ciudad de la Luz e Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana/Commissione

(Causa T-321/12)

(2012/C 287/61)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Ciudad de la Luz, SA (Alicante, Spagna) e Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA (Alicante) (rappresentanti: avv.ti J. Buendía Sierra, N. Ruiz García, J. Belenguer Mula e M. Muñoz de Juan)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare ammissibili e accogliere i motivi di annullamento dedotti nella loro domanda;
- annullare la decisione C(2012) 3025 def. della Commissione europea, dell'8 maggio 2012, relativa all'aiuto di Stato SA. 22668 (C 8/2008 — ex NN 4/2008), concesso dalla Spagna alla «Ciudad de la Luz SA» (in prosieguo: la «CDL»), e, in particolare, il suo articolo 1, paragrafo 1, nella parte in cui dichiara che l'investimento nella CDL comporta elementi di aiuto di Stato incompatibile, esigendo il recupero del medesimo;

- dichiarare inesistente o, in subordine, annullare la decisione impugnata e, in particolare, il suo articolo 1, paragrafo 1, nella parte in cui dichiara che determinati produttori che hanno effettuato riprese negli studi della CDL hanno ricevuto aiuti incompatibili;
- annullare, di conseguenza, gli ordini di recupero di cui all'articolo 2 della decisione impugnata, e
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

- 1) Errore di diritto per aver concluso nel senso della sussistenza di aiuti di Stato a favore della CDL (erronea applicazione del principio dell'investitore privato). Violazione degli articoli 107, paragrafo 1 e 345 TFUE

Le ricorrenti ritengono che la Commissione sbagli nella sua analisi del principio dell'investitore privato e nel concludere nel senso della sussistenza di un aiuto di Stato. Gli investimenti della Generalitat Valenciana nella CDL sono avvenuti in due momenti distinti, nel 2000 e nel 2004, ed entrambe le decisioni di investimento sono state adottate dopo aver elaborato i rispettivi business plan che stabilivano la prevedibile redditività del progetto. Nell'applicare il principio dell'investitore privato, la Commissione paragona tale progetto con la redditività di progetti e soggetti che, per le loro dimensioni, non sono comparabili, svuotando così di contenuto tale principio in violazione degli articoli 107, paragrafo 1 e 345 TFUE.

La Commissione rifiuta inoltre di tener conto, nella sua analisi giuridico-economica, del fatto che, oltre al progetto di studi cinematografici, esisteva anche il progetto di sviluppo di una zona commerciale e alberghiera in terreni circostanti la proprietà della SPTCV. Tenendo conto di entrambi i progetti, la redditività dell'investimento nella CDL era ancora maggiore.

- 2) Errore di diritto nell'analisi di compatibilità del progetto CDL e difetto di motivazione

Le ricorrenti ritengono che la Commissione rifiuti di considerare che, dal momento che la CDL si trova ad Alicante, il progetto poteva essere scelto per ricevere aiuti regionali. Essendo un grande progetto d'investimento, le autorità spagnole hanno ritenuto che la CDL avrebbe potuto aspirare ad aiuti regionali di portata pari a circa il 36 %, senza che ciò sollevasse contestazioni da parte della Commissione. Quest'ultima rifiuta nondimeno di accettare il fatto che, applicando il principio dell'investitore privato al 64 % dell'investimento, il progetto presentava una redditività ancora maggiore.

In subordine, le ricorrenti ritengono che l'investimento delle autorità di Valencia nel complesso di studi cinematografici CDL dovrebbe essere dichiarato complessivamente o parzialmente compatibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d) TFUE.

La Commissione non motiva le proprie conclusioni secondo cui gli aiuti alla costruzione degli studi cinematografici CDL non sono necessari, proporzionati e adeguati e non potrebbero nemmeno avvalersi — neanche parzialmente — della compatibilità come aiuto destinato alla promozione della cultura.

- 3) Errore di diritto dovuto a mancanza di decisione e, in ogni caso, totale carenza di motivazione in relazione agli incentivi alle produzioni

Oltre a ritenere che l'investimento nella CDL costituisce un aiuto incompatibile, la Commissione qualifica alla stessa stregua ogni incentivo concesso a produttori cinematografici a patto che le riprese avvengano presso gli studi della CDL.

La decisione dedica a tali presunti aiuti un solo punto, in cui si limita a dichiararli incompatibili. La decisione non descrive la misura in oggetto a cui si riferisce, né menziona le informazioni fornite a tal fine dallo Stato membro, né esamina la presenza/mancanza degli elementi costitutivi degli aiuti, né procede all'analisi dei criteri di compatibilità, né affronta la possibile sussistenza del legittimo affidamento.

Le ricorrenti ritengono pertanto che si tratti di un atto inesistente o nullo per difetto di motivazione. Inoltre tali incentivi, rispettando le condizioni della comunicazione della Commissione sugli aiuti al cinema del 2001, avrebbero dovuto essere ritenuti compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera d) TFUE.

Ricorso proposto il 16 luglio 2012 — Simca Europe/UAMI — PSA Peugeot Citroën (Simca)

(Causa T-327/12)

(2012/C 287/62)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Simca Europe Ltd (Birmingham, Regno Unito) (rappresentante: avv. N. Haberkamm)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: PSA Peugeot Citroën GIE (Parigi, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 aprile 2012, nel procedimento R 645/2011-1;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese, ivi comprese le spese di assistenza legale della ricorrente.